

DELIBERAZIONE 16 APRILE 2019

159/2019/R/EEL

**ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'AVVIO DEL COUPLING INFRAGIORNALIERO
SULLA FRONTIERA ELETTRICA TRA ITALIA ZONA NORD E SVIZZERA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1061^a riunione del 16 aprile 2019

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il Regolamento (UE) 1222/2015 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: regolamento CACM);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel, recante "Avvio del market coupling sulle interconnessioni Italia-Slovenia, Italia-Austria e Italia-Francia" (di seguito: deliberazione 45/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 297/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 297/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2019, 134/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 134/2019/R/eel);
- la lettera del Ministero per lo Sviluppo Economico "*Designation of NEMO for Italian bidding zones*" (prot. Ministero per lo Sviluppo Economico 21294 del 15 settembre 2016), inviata alla Commissione Europea il 15 settembre 2016, in cui si designa la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. (di seguito: GME) quale *Nominated Electricity Market Operator* (NEMO) per l'Italia, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento CACM;
- la comunicazione di GME, del 6 marzo 2019 (protocollo Autorità 6405 del 14 marzo 2019), recante lo schema di contratto "*Intraday Operational Agreement for the Intraday Market Coupling between Italy and Switzerland*" e aggiornamento della Convenzione tra Terna e GME, di cui all'articolo 7 dell'Allegato A della deliberazione 111/06 dell'Autorità (di seguito: comunicazione 6 marzo 2019);

- la comunicazione di GME, 8 marzo 2019 (protocollo Autorità 6396 del 14 marzo 2019) (di seguito: comunicazione 8 marzo 2019), recante lo schema di contratto “*Intraday Auctions CH-IT Settlement Link Agreement*” (di seguito: schema di contratto ID SLA) unitamente all’addendum “*GME/ECC SideLetter on Settlement Link agreements*”(di seguito: addendum all’ID SLA).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 45/2015/R/eel, l’Autorità, nel dare avvio al *coupling* del giorno prima sulle frontiere elettriche con Francia, Austria e Slovenia, ha tra l’altro, verificato positivamente il contratto *Settlement Link Agreement* per la gestione del *settlement* dei pagamenti relativi al progetto di *coupling* giornaliero (di seguito: SLA DA) predisposto da GME, nella sua funzione di controparte centrale per il mercato elettrico italiano e dalla società European Commodity Clearing AG (di seguito: ECC) che svolge il ruolo di controparte centrale per conto della società EPEX Spot SE (di seguito: EPEX), gestore del mercato del giorno prima per Austria e Francia;
- con la deliberazione 134/2019/R/eel, l’Autorità ha, tra l’altro, verificato positivamente lo schema contrattuale “*Intraday Operational Agreement for the Intraday Market Coupling between Italy and Switzerland*” (di seguito: contratto IDOA IT-CH) predisposto dai gestori di rete e dai gestori di mercato di Italia e Svizzera per disciplinare l’operatività del *market coupling* infragiornaliero sulla relativa frontiera elettrica;
- il contratto IDOA IT-CH impone, in particolare, ai gestori di mercato, di operare e mantenere gli asset del PCR, condividere gli ordini in forma anonima, assicurare che la rendita di congestione sia trasferita al soggetto preposto alla raccolta della rendita di congestione, liquidare e regolare le partite economiche sulle rispettive piattaforme;
- con la comunicazione 8 marzo 2019, GME ha trasmesso all’Autorità lo schema di contratto ID SLA e l’addendum all’ID SLA;
- lo schema di contratto ID SLA è volto a consentire la piena esecuzione del contratto IDOA IT-CH ed è stato predisposto, sulla base dell’esperienza del contratto SLA DA, da GME, nella sua funzione di controparte centrale per il mercato elettrico italiano e da ECC che svolge il ruolo di controparte centrale per conto di EPEX, che è anche il gestore del mercato svizzero;
- lo schema di contratto ID SLA, la cui entrata in vigore è subordinata alla stipula del contratto IDOA IT-CH, stabilisce in particolare:
 - che ECC raccolga la rendita di congestione per conto di entrambi i gestori di rete e la versi alla società Joint Allocation Office S.A.;
 - che non siano imposti corrispettivi tra ECC e GME per la liquidazione e la regolazione delle partite economiche derivanti dagli scambi transfrontalieri (ciascuna controparte è chiamata a pagare all’altra il controvalore dell’energia importata nel proprio sistema);
 - che ECC e GME si prestino le opportune garanzie per coprire la reciproca esposizione per il rischio di controparte;

- che ciascuna delle parti contrattuali possa terminare unilateralmente il contratto sulla base di una richiesta in tal senso avanzata dalla pertinente autorità di regolazione;
- l'addendum all'ID SLA è volto ad assicurare la gestione coordinata del *settlement* dei pagamenti e delle garanzie che ECC e GME sono chiamate a prestare reciprocamente, sia alla luce del contratto ID SLA che del preesistente contratto SLA DA.

RITENUTO CHE:

- lo schema di contratto ID SLA sia coerente con le modalità di gestione del *settlement* dei pagamenti e delle garanzie già adottato da GME e ECC con riferimento al *coupling* del giorno prima tra Italia, Austria e Francia;
- la stipula da parte di GME ed ECC del contratto ID SLA e dell'addendum all'ID SLA sia necessaria per consentire il puntuale avvio dell'allocazione implicita infragiornaliera sul confine Italia Zona Nord e Svizzera

DELIBERA

1. di verificare positivamente lo schema di contratto ID SLA e l'addendum all'ID SLA, inviati da GME con la comunicazione 8 marzo 2019;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al GME;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it

16 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini